

Direzione Centrale Rischi
Ufficio Entrate

Trasmissione: via e-mail
Classificazione di D. C. Rischi
Processo: Aziende
Macroattività: Indirizzi Normativi/operativi
Tipologia: Circolari e note di istruzioni
Fascicolo: Anno 2010

ALLE ASSOCIAZIONI:

- AGCI info@agci.it
- ANCST Legacoop segreteria@ancstroma.it
- ANITA anita@anita.it
- CONFARTIGIANATO Trasporti
confartigianato@confartigianato.it
trasporti@confartigianato.it
- CONFCOOPERATIVE federlavoro@confcooperative.it
servsindacale@confcooperative.it
- FAI segreroma@conftrasporto.it
- FEDERCORRIERI/FEDIT segreteria@fedit.it
- FIAP L accapce@libero.it
- FIAP M fiap@libero.it
- FITA fita@cna.it
- SNA CASARTIGIANI casartigiani@tiscali.it
- UNCI uncinazionale@mclink.it
- UNITAI s.cozzi@conftrasporto.it
- CONFAPI mail@confapi.org
- ANCE info@ance.it
relazioniindustriali@ance.it
- CONFINDUSTRIA confindustria@confindustria.it
- CNA cna@cna.it
- CLAAI claaiazionale@tiscali.it
- CONFCOMMERCIO confcommercio@confcommercio.it
- CONFESERCENTI confes@confesercenti.it
- CASARTIGIANI casartigiani@tiscalinet.it

AGLI ORDINI PROFESSIONALI:

- CONS. RAG. segreteriagenerale@consrag.it
- CNDC direzione@consiglio.cndc.it
- CONSIGLIO NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
consiglienza@consulentidellavoro.it
- ISTITUTO NAZIONALE REVISORI CONTABILI
segreteria@revisori.it

OGGETTO: Eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Messina dall'11 al 17.02.2010.
Sospensione dei versamenti e modalità di riscossione dei premi sospesi (OPCM
n. 3865/2010).

Si trasmette la nota inviata alle Strutture di questo Istituto in ordine
all'argomento in oggetto.

IL DIRETTORE CENTRALE
Ing. Ester Rotoli

All.: c.d.t.

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione Centrale Rischi
Ufficio Entrate

Trasmissione via mail

Classificazione di D. C. Rischi

Processo: Aziende

Macroattività: Indirizzi normativi/operativi

Tipologia: Circolari e note di istruzioni

Fascicolo: Anno 2010

Autore: B.G.; D.N.; B.S.

Altri Uffici: SI

Minisito: SI

Alle Strutture Centrali e Territoriali

Oggetto:Eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Messina dall'11 al 17.02.2010. Sospensione dei versamenti e modalità di riscossione dei premi sospesi (OPCM 3865/2010).

In relazione ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010, sono state emanate disposizioni urgenti di protezione civile.

Con il DPCM del 19 febbraio 2010 è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 28 febbraio 2011, in ordine ai suindicati eventi calamitosi.¹

L'OPCM n. 3865 del 15 aprile 2010², all'articolo 8, comma 1, ha disposto che "In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi - artigiani, commercianti, anche del settore agricolo ed i liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che alla data dell'evento esercitavano attività di impresa o professionale **in immobili dichiarati inagibili nei comuni di San Fratello, Caronia, Sant'Angelo di Brolo e Raccuja**, possono sospendere gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di lavoro collaborazione coordinata e continuativa **in scadenza dall'11 febbraio 2010 al 30 settembre 2010**".

Pertanto, per i datori di lavoro privati e gli altri soggetti indicati dalla suddetta disposizione, operanti alla data del 11 febbraio 2010 in immobili dichiarati inagibili nei Comuni citati, sono sospesi i seguenti versamenti:

- i pagamenti in unica soluzione del premio di Autoliquidazione 2009/2010 con scadenza 16 febbraio 2010;

¹ pubblicato sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2010.

² pubblicata sulla G.U. n. 99 del 29 aprile 2010.

- la prima, la seconda e la terza rata del premio di Autoliquidazione 2009/2010 con scadenza rispettivamente al 16 febbraio 2010, al 16 maggio 2010, al 16 agosto 2010, ai sensi della legge n. 449/1997 e 144/99;
- ogni altro pagamento ricadente nel periodo dall'11 febbraio 2010 al 30 settembre 2010, comprese le rateazioni ordinarie in corso alla data dell'evento, concesse dall'Istituto.

Sono stati altresì sospesi dall'11 febbraio al 30 settembre 2010 i termini di prescrizione, di decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché i termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva³.

Per effetto della suddetta disposizione, ad esempio, sono sospese le notifiche dei verbali di accertamento ispettivo e delle sanzioni amministrative. Inoltre, gli agenti della riscossione sospenderanno d'ufficio i procedimenti di riscossione coattiva.

La riscossione delle somme non versate per effetto della sospensione avviene in 24 rate mensili, a decorrere dal mese di ottobre 2010, senza applicazione di sanzioni civili e di interessi, come previsto dal successivo comma 3⁴.

Al fine di gestire la sospensione è stato creato il codice di agevolazione 147, che la competente Sede dovrà inserire per ciascuna PAT - escluse quelle con data inizio attività successiva al 11.2.2010 - previa verifica dei requisiti di legge. Si fa riserva di comunicare la data di rilascio in produzione di tale codice.

I beneficiari quindi dovranno versare la prima rata entro il 16 ottobre 2010 e le successive entro il giorno 16 di ogni mese⁵, e l'ultima rata entro il 16 ottobre 2012, indicando nel modello F24 il progressivo richiesta 999147.

Poiché l'ordinanza è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010, le somme regolarmente versate fino a tutto il 28 aprile 2010 non saranno restituite, così come previsto dall'articolo 8, comma 4.⁶, secondo cui "non si fa luogo al rimborso di quanto già versato".

Per usufruire del beneficio, i soggetti interessati debbono presentare alla competente Sede INAIL la domanda di sospensione dei versamenti, secondo l'allegato fac-simile, **corredata dalla certificazione relativa all'inagibilità dell'immobile.**

IL DIRETTORE CENTRALE
Ing. Ester Rotoli

³ Articolo 8, comma 2: "Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché i termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva".

⁴ Articolo 8, comma 3: "La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versate per effetto della sospensione di cui al comma 1, avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili a decorrere dal mese di ottobre 2010.

⁵ Art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 241/1997 e successive modifiche e art. 55, comma 5, della legge n. 144/1999.

⁶ Art. 8, comma 4: "Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato".

